REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL FARMACO

Assunto il 07/08/2025

Numero Registro Dipartimento 1442

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 11710 DEL 07/08/2025

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN GESTIONE PROVVISORIA DELLE SEDI FARMACEUTI-CHE RURALI VACANTI NEI COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA (D.D.G. N. 13458/2023) – DOTT.SSA CARMEN BRIA – ASSEGNAZIONE GESTIONE PROVVISORIA SEDE FARMACEUTICA RURALE COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE (CS) – LOCALITA' MACCHIA ALBANESE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 18 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie*";
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 "*Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*";
- la L.R. 13 maggio 1996 n. 7, recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i*.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i*." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *"Salute e Welfare*", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "*Salute e Welfare*" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "*Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti*", con cui si è provveduto al rinnovo della composizione della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;

PREMESSO CHE:

- a far data dal giorno 16 maggio 2023 si è resa vacante la sede farmaceutica rurale del Comune di San Demetrio Corone (CS), sita in località Macchia Albanese alla via Girolamo De Rada n. 22/A, a seguito della rinuncia alla titolarità formalizzata dalla dott.ssa Angela Oppido, già titolare della suddetta sede in virtù del decreto dirigenziale n. 1073 del 20 febbraio 2015;

- con ordinanza contingibile ed urgente prot. n. 4756 del 18 maggio 2023 il Sindaco del Comune di San Demetrio Corone ha affidato l'incarico di gestione temporanea della farmacia afferente la summenzionata sede farmaceutica alla dott.ssa Anna Rosa Loricchio, farmacista abilitata alla professione ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza, avvalendosi dell'esercizio già attivato dal precedente farmacista titolare, nelle more dell'assegnazione della sede farmaceutica per concorso pubblico;

- con nota prot. n. 231660 del 22 maggio 2023 il Dipartimento "*Salute e Welfare*", al fine di assicurare l'erogazione degli indispensabili servizi farmaceutici, ha preso atto dell'ordinanza del Sindaco del Comune di San Demetrio Corone prot. n. 4756 del 18 maggio 2023, nelle more dell'espletamento delle procedure relative alla nuova assegnazione;

- con decreto dirigenziale n. 13458 del 25 settembre 2023, recante "*Avviso Pubblico per l'assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni della Regione Calabria*", pubblicato sul BURC n. 210 del 26 settembre 2023, si è provveduto ad indire avviso pubblico per soli titoli, per la predisposizione di una graduatoria a valenza biennale o, comunque, valevole fino al conferimento definitivo della titolarità a seguito di concorso pubblico, da utilizzare per la copertura in gestione provvisoria di sedi farmaceutiche attualmente vacanti nei Comuni della Regione Calabria, nelle more dell'assegnazione definitiva delle medesime in titolarità individuale per concorso pubblico regionale ordinario, per titoli ed esame, da indirsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.; con il suddetto decreto è stato altresì approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche rurali vacanti, ubicate nella Regione Calabria, da affidare in gestione provvisoria ai sensi della vigente normativa;

- con decreto dirigenziale n. 16384 del 13 novembre 2023, pubblicato sul BURC n. 246 del 13 novembre 2023, considerato che la sede farmaceutica rurale del Comune di Mongiana (VV) - così descritta: "*Comprende tutto il territorio comunale*" era stata già assegnata in gestione provvisoria con decreto dirigenziale n. 13182 del 17 settembre 2012, si è provveduto ad annullare parzialmente in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il decreto dirigenziale n. 13458 del 25 settembre 2023, nella sola parte in cui ha incluso la sede farmaceutica rurale del Comune di Mongiana nell'elenco delle sedi farmaceutiche rurali vacanti disponibili per l'assegnazione in gestione provvisoria; conseguentemente la suddetta sede farmaceutica è stata esclusa dall'elenco delle sedi farmaceutiche rurali vacanti disponibili per l'assegnazione in gestione provvisoria nell'ambito del procedimento avviato con il richiamato D.D.G. n. 13458/2023;

- con decreto dirigenziale n. 1169 del 31 gennaio 2024, pubblicato sul BURC n. 25 dell'1 febbraio 2024 si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei Comuni della Regione Calabria, indetto con DDG n. 13458/2023;

- con decreto dirigenziale n. 3215 dell'11 marzo 2024, pubblicato sul BURC n. 54 dell'11 marzo 2024, si è provveduto ad approvare l'elenco aggiornato delle **n. 21** sedi farmaceutiche rurali vacanti da assegnare in gestione provvisoria all'esito della procedura selettiva indetta con DDG n. 13458/2023;

- il Comune di Careri (RC), con D.G.C. n. 111 del 29 dicembre 2024, ha deliberato la soppressione della sede farmaceutica rurale vacante ubicata nella frazione Natile Vecchio - inserita nell'elenco delle sedi disponibile per l'assegnazione in gestione provvisoria di cui al DDG n. 3215/20124, il cui territorio è stato accorpato a quello della frazione Natile Nuovo; per effetto di tale provvedimento comunale il numero di sedi disponibili per l'assegnazione in gestione provvisoria si è ridotto da 21 (ventuno) a 20 (venti);

- con decreto dirigenziale n. 6365 del 10 maggio 2024, pubblicato sul BURC n. 11 del 28 maggio 2024, si è provveduto all'approvazione degli elenchi dei candidati ammessi a partecipare alla selezione indetta con l'Avviso pubblico di cui al DDG n. 13458/2023, nonché dei candidati esclusi per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal summenzionato Avviso;
- con decreto dirigenziale n. 7438 del 22 maggio 2025, pubblicato sul BURC n. 100 del 22 maggio 2025, è stata approvata la graduatoria dei farmacisti idonei all'affidamento in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti dei Comuni della Regione Calabria, partecipanti all'Avviso pubblico indetto con DGR n. 13458/2023;
- con il DDG n. 8175 del 6 giugno 2025 pubblicato sul BURC n. 111 del 9 giugno 2025, recante << *Avviso pubblico per l'assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni della Regione Calabria (DDG n. 13458/2023). Annullamento in autotutela DDG n. 6365/2024 – DDG n. 7438/2025 - Parziale rettifica graduatoria degli idonei* >>, a seguito di parziale rettifica in autotutela della graduatoria di cui al DDG n. 7438/2025 si è provveduto ad approvare la graduatoria

definitiva dei farmacisti idonei all'affidamento in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti dei Comuni della Regione Calabria;

RICHIAMATO il contenuto dell'Avviso pubblico indetto con DDG n. 13458/2023 e, in particolare:

- l'art. 11 "**Indennità di avviamento**" che dispone: << *Ai sensi dell'art. 110 del R.D. 1265/1934 (T.U.L.S.) è previsto l'obbligo a carico di chi subentrerà nell'esercizio della sede farmaceutica vacante di corrispondere al precedente titolare rinunciatario l'indennità di avviamento corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia accertato agli effetti dell'IRPEF e di rilevarne gli arredi, le provviste e le dotazioni farmaceutiche* >>;

- l'art. 12 "**Assegnazione sedi farmaceutiche**" che dispone: << *Le sedi farmaceutiche da assegnare sono quelle rurali vacanti all'atto di indizione dell'avviso pubblico, nonché quelle che si renderanno disponibili successivamente alla pubblicazione dell'avviso, nel periodo di validità della graduatoria. L'assegnazione delle sedi avverrà secondo l'ordine previsto dalla graduatoria; i concorrenti risultati idonei, in numero pari alle sedi da assegnare, saranno contemporaneamente interpellati affinché indichino la sede prescelta o l'ordine di preferenza tra quelle messe a concorso entro il termine di* ***5 (cinque)*** *giorni dall'interpello, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 298/1994 e dell'art. 2 della legge 28.10.1999 nr. 389. La dichiarazione di accettazione, a pena di decadenza, deve avvenire entro il termine perentorio di* ***30 (trenta)*** *giorni dal ricevimento della notifica dell'assegnazione della sede e deve contenere ampia liberatoria rilasciata all'Amministrazione regionale sull'accordo raggiunto col precedente titolare/gestore provvisorio della farmacia per il pagamento dell'indennità di avviamento, dovuta ai sensi dell'art. 110 del T.U.LL.SS, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 333/1988 (la liberatoria dovrà essere sottoscritta da entrambi i farmacisti – ex titolare e gestore provvisorio – ed accompagnata da copia dei documenti d'identità). In caso di dimostrata impossibilità di conseguire tale accordo, l'assegnatario dovrà richiedere prontamente e comunque, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni assegnato per l'accettazione, l'accertamento dell'ammontare dell'indennità d'avviamento da parte della Commissione farmaceutica Regionale (Legge Regionale n. 18/90 art.13) e in caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, di essere autorizzato al deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. In tal caso il termine dei trenta giorni resta sospeso fino all'autorizzazione al deposito della somma. Per la copertura delle sedi resesi disponibili si riprende l'interpello dal concorrente successivo all'ultimo interpellato* >>;

DATO ATTO CHE relativamente al procedimento di interpello, assegnazione ed autorizzazione all'apertura delle sedi farmaceutiche rurali vacanti il DDG n. 7438 del 22 maggio 2025 ha stabilito che:

- entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della proposta di assegnazione il candidato assegnatario deve trasmettere dichiarazione di accettazione al seguente indirizzo PEC: **farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it** - corredata da dichiarazione liberatoria comprovante l'avvenuta corresponsione agli aventi diritto dell'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di accettazione equivale a non accettazione/rinuncia della sede assegnata;
- a seguito dell'accettazione da parte del vincitore della sede proposta la Regione Calabria adotta il provvedimento di assegnazione, che viene notificato all'assegnatario sul proprio indirizzo PEC, al Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica ed all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;
- acquisita la documentazione dettagliata in apposita nota regionale, che sarà notificata all'indirizzo PEC degli assegnatari unitamente al provvedimento di assegnazione in gestione provvisoria della farmacia, il competente Settore del Dipartimento "*Salute e Welfare*" procede all'emanazione del decreto dirigenziale di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica assegnata in via provvisoria, previo espletamento dell'ispezione di cui all'art. 111 del R.D. n. 1265/1934 da parte della Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio;
- la farmacia deve essere aperta, nell'ambito del perimetro della sede farmaceutica assegnata, entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, a pena di decadenza dall'assegnazione medesima;
- il termine semestrale è comprensivo anche dei tempi necessari all'ASP territorialmente competente per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, sopralluogo ispettivo preventivo ex art. 111 R.D. n. 1265/1934) prodromiche al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura della sede affidata in gestione provvisoria);
- in caso di mancata apertura della farmacia entro i termini indicati la Regione adotterà il provvedimento di decadenza dall'assegnazione e la sede farmaceutica sarà nuovamente disponibile per l'assegnazione ad altro candidato nell'ambito dello scorrimento della graduatoria;

- le sedi accettate ed assegnate ma non aperte nel termine di 180 giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento di assegnazione, rientrano nell'elenco delle sedi disponibili per l'interpello in corso (se ancora valido lo scorrimento della graduatoria) o per il successivo; una sede oggetto dell'interpello può essere assegnata anche più di una volta, nel caso di rinuncia o decadenza dell'assegnatario;
- durante il periodo di validità della graduatoria le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di accettazione di cui all'art. 12 dell'Avviso, quelle assegnate ma non aperte entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, nonché le ulteriori sedi farmaceutiche rurali resesi vacanti per decadenza o rinuncia alla titolarità saranno assegnate per scorrimento della graduatoria;
- il farmacista assegnatario in via provvisoria di sede farmaceutica rurale dovrà rimuovere le eventuali condizioni di incompatibilità prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia assegnata, ma non prima del provvedimento di assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica;

DATO ATTO altresì che:

- il richiamato DDG n. 7438 del 22 maggio 2025, relativamente al procedimento di interpello, assegnazione ed autorizzazione all'apertura delle sedi farmaceutiche rurali vacanti stabilisce: << *(…) lo scorrimento della graduatoria si svolge, fino ad esaurimento del numero delle sedi messe a concorso, con le seguenti modalità: ad ogni vincitore è proposta la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti abbinata ad un candidato che lo preceda in graduatoria; la proposta è inoltrata all'indirizzo PEC del candidato interessato; (…) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di assegnazione il candidato assegnatario deve trasmettere dichiarazione di accettazione al seguente indirizzo PEC: farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it - corredata da dichiarazione liberatoria comprovante l'avvenuta corresponsione agli aventi diritto dell'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di accettazione equivale a non accettazione/rinuncia della sede assegnata (…)*>>;

- con nota prot. 441167 del 17/06/2025 la dott.ssa Carmen Bria, utilmente collocata alla posizione n. 6 della graduatoria definitiva approvata con decreto dirigenziale n. 8175/2025, è stata invitata a comunicare nel termine perentorio di cinque (5) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della summenzionata nota, la propria disponibilità alla gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti, indicandole in ordine di preferenza al fine di procedere alla successiva assegnazione; la dott.ssa Perrone, con PEC del 19 giugno 2025 in riscontro alla richiamata nota prot. n. 441167 del 17/06/2025 ha comunicato la propria disponibilità alla gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nella Regione Calabria indicando l'ordine di preferenza delle sedi;

- con nota prot. n. 462251 del 24/06/2025, a seguito del primo interpello dei candidati utilmente collocati nella summenzionata graduatoria e tenuto conto della posizione occupata nella graduatoria approvata con DDG n. 8175 del 6 giugno 2025 e delle preferenze espresse con PEC del 19 giugno 2025, è stata formalizzata alla dott.ssa Bria la proposta di assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica rurale vacante del Comune di San Demetrio Corone (CS), attualmente condotta in gestione temporanea da altro farmacista in forza di ordinanza del Sindaco del suddetto Comune prot. n. 4756 del 18/05/2023;

- con PEC del 23 luglio 2025 la dott.ssa Bria ha comunicato l'accettazione della gestione provvisoria della sede farmaceutica del Comune di San Demetrio Corone (CS);

CONSIDERATO CHE:

- i farmacisti assegnatari in gestione provvisoria di sedi farmaceutiche rurali resesi vacanti sono tenuti a corrispondere al precedente titolare della farmacia, ovvero ai suoi eredi, l'indennità di avviamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*) che dispone: <<*l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio (...)*>>;

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (*Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico*), il farmacista assegnatario in gestione provvisoria della farmacia deve dimostrare di aver provveduto

al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento; in caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, la Regione, su richiesta del gestore provvisorio, può autorizzare ai sensi del R.D. 30 settembre 1938 n. 1706, art. 11, comma 2, il deposito della somma dovuta a titolo di indennità di avviamento presso la Cassa Depositi e Prestiti; il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione della sede farmaceutica in gestione provvisoria;

- l'art. 13 della L.R. n. 18/1990 dispone: << *1. È affidato alla Commissione provinciale di cui al II comma dell'art. 2 della presente legge il compito di accertare l'ammontare dell'indennità di avviamento e determinare il valore degli arredi, delle provviste e delle dotazioni connessi al trasferimento di titolarità delle farmacie. 2. L'accertamento dell'indennità di avviamento avviene con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 110 del T.U.LL. SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (...)* >>; ai sensi della richiamata normativa la competenza in materia di determinazione dell'indennità di avviamento spetta alla Commissione Farmaceutica Regionale, istituita con DGR n. 266 del 28 maggio 2009, che ha sostituito le Commissioni provinciali previste dall'art. 13 della L.R. n. 18/1990;

- in caso di mancato accordo tra il gestore provvisorio della farmacia ed il precedente titolare individuale in merito alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di indennità di avviamento le parti possono formulare richiesta di parere alla Commissione Farmaceutica Regionale per la determinazione dell'indennità, ai sensi del richiamato art. 13 L.R. n. 18/1990;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla dott.ssa Angela Oppido, già titolare della sede farmaceutica rurale del Comune di San Demetrio Corone – località Macchia Albanese, e dalla dott.ssa Carmen Bria, gestore provvisorio, che hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo per il pagamento dell'indennità di avviamento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 21 luglio 2025 si è provveduto alla convocazione della Commissione Farmaceutica Regionale, riunitasi in data 30 luglio 2025 al fine di rendere il parere obbligatorio previsto dall'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 18/1990, nelle materie di cui al l'art. 2, comma 1, della L.R. 9 aprile 1990, n. 18;

PRESO ATTO del parere favorevole reso all'unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 30 luglio 2025, come risulta dal relativo verbale n. 3 del 30 luglio 2025, conservato in atti;

DATO ATTO CHE:

- la dott.ssa Carmen Bria, in qualità di gestore provvisorio, eserciterà l'attività di farmacia avvalendosi dell'immobile commerciale sito nel Comune di San Demetrio Corone – località Macchia Albanese alla via Girolamo De Rada n. 22/A, già attivato dal precedente titolare ed attualmente condotto in forma di impresa individuale dal gestore temporaneo nominato con ordinanza sindacale prot. n. 4756 del 18 maggio 2023;

- il provvedimento di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica assegnata in gestione provvisoria sarà assunto con successivo decreto dirigenziale, una volta acquisito il parere favorevole della Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio all'esito del sopralluogo ispettivo preventivo previsto dall'art. 111 R.D. n. 1265/1934;

- a seguito dell'assunzione del sopracitato decreto dirigenziale cesseranno gli effetti dell'ordinanza prot. n. 4756 del 18 maggio 2023 emanata dal Sindaco del Comune di San Demetrio Corone;

- la titolarità individuale della sede farmaceutica del Comune di San Demetrio Corone (CS) sarà assegnata in via definitiva per il tramite del concorso pubblico regionale ordinario per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei avente validità quadriennale, di prossima indizione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario:

- assegnare in gestione provvisoria la sede farmaceutica rurale del Comune di San Demetrio Corone (CS) - così descritta "*Località Macchia Albanese*" - alla dott.ssa Carmen Bria, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- demandare al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per il tramite della Commissione Farmaceutica Aziendale, l'espletamento del sopralluogo ispettivo preventivo ex art. 111 R.D. n. 1265/1934 presso l'immobile commerciale già adibito ad esercizio farmaceutico dal precedente titolare, sito nel Comune di San Demetrio Corone (CS) - località Macchia Albanese, via Girolamo De Rada n. 22/A;

PRECISATO altresì che relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. ASSEGNARE in gestione provvisoria la sede farmaceutica rurale del Comune di San Demetrio Corone (CS) - così descritta "*Località Macchia Albanese*" - alla dott.ssa Carmen Bria, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DARE ATTO CHE:

- la dott.ssa Carmen Bria, in qualità di gestore provvisorio, eserciterà l'attività di farmacia avvalendosi dell'immobile commerciale sito nel Comune di San Demetrio Corone – località Macchia Albanese alla via Girolamo De Rada n. 22/A, già attivato dal precedente titolare ed attualmente condotto in forma di impresa individuale dal gestore temporaneo nominato con ordinanza sindacale prot. n. 4756 del 18 maggio 2023;

- il provvedimento di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica assegnata in gestione provvisoria sarà assunto con successivo decreto dirigenziale, una volta acquisito il parere favorevole della Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio all'esito del sopralluogo ispettivo preventivo previsto dall'art. 111 R.D. n. 1265/1934;

- a seguito dell'assunzione del sopracitato decreto dirigenziale cesseranno gli effetti dell'ordinanza prot. n. 4756 del 18 maggio 2023 emanata dal Sindaco del Comune di San Demetrio Corone;

- la titolarità individuale della sede farmaceutica del Comune di San Demetrio Corone (CS) sarà assegnata in via definitiva per il tramite del concorso pubblico regionale ordinario per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei avente validità quadriennale, di prossima indizione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

3. DEMANDARE al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per il tramite della Commissione Farmaceutica Aziendale, l'espletamento del sopralluogo ispettivo preventivo ex art. 111 R.D. n. 1265/1934 presso l'immobile commerciale già adibito ad esercizio farmaceutico dal precedente titolare, sito nel Comune di San Demetrio Corone (CS) - località Macchia Albanese, via Girolamo De Rada n. 22/A;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla dott.ssa Carmen Bria, farmacista assegnataria;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di San Demetrio Corone (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679*;*

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AMBROSIO OTELLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)